



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20.08.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14.11.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 2.295,10, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni di attivazione, di gestione e costi assicurativi non maturati;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/2019);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, comprensiva della quota parte del premio assicurativo non maturata;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente che l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario perché la domanda di ripetizione delle commissioni di intermediazione somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, deve ritenersi infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del T.U.B. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo arbitro (v. per tutte, Coll. Coord., dec. n. 6167/2014)".

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che i costi di cui alla lett. B) “Commissioni di attivazione” e di cui alla lett. C) “Commissione di gestione”, sono da considerare *recurring*, richiamando le stesse attività collegate non solo alla fase preliminare del prestito, ma anche gestionale dello stesso (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 5031/2017); quanto invece ai costi di cui alla lett. F): “Oneri relativi al costo di intermediazione”, questi hanno natura *up front*, come si desume anche dal documento di incarico di mediazione, allegato al contratto, dal quale si evince che l’attività di mediazione è circoscritta all’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento.

La richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non può essere accolta, in quanto non risultanti dalla documentazione contrattuale.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120					
rate scadute ▶	49					
rate residue	71					
TAN ▶ 4,70%						
		% restituzioni				
		- in proporzione lineare 59,17%				
		- in proporzione alla quota interessi 37,38%				

n/e	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 1.339,80	€ 792,72 <input checked="" type="radio"/>	€ 500,85 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 792,72
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 3.779,57	€ 2.236,25 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.412,88 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 1.413,33	€ 822,92
<input type="radio"/>	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.148,40	€ 679,47 <input type="radio"/>	€ 429,30 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 429,30
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.044,94
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.044,94, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 2465 del 14 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI